

l'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilità o per altro motivo qualsiasi, entro il 30 giugno 1908.

(È approvato).

Art. 4.

Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e riservato dall'articolo II della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonchè il compenso daziario stabilito dall'articolo VI della legge 16 maggio 1901 n. 176, per gli scafi delle navi di costruzione nazionale dichiarate dopo il 30 settembre 1899 non saranno dovuti se le navi non sieno state varate entro il 30 giugno 1908.

Parimente non saranno dovuti i compensi di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318, se le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari non sieno stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

Il compenso stabilito dall'art. III, comma secondo, della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere non sarà dovuto se i lavori sieno stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sarà invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sarà dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.

I materiali introdotti dall'estero in temporanea franchigia dei dazi per i casi nei quali dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, è concesso tale trattamento, e che al 30 giugno 1908 non sieno stati effettivamente impiegati nei lavori ai quali erano destinati, saranno assoggettati al pagamento del dazio doganale di importazione, salvo peraltro il disposto delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2^a) e 30 maggio 1878, n. 4390 (serie 2^a) e, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, il disposto del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Saranno pure assoggettate al pagamento

del dazio doganale di importazione le macchine e le caldaie importate dall'estero nel caso contemplato dall'articolo VII, comma terzo, della citata legge, e che al 30 giugno 1908 non siano state collocate a bordo.

Pongo a partito l'articolo 4^o.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è abrogato.

Pongo a partito l'articolo 5^o ed ultimo.

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dalle tasse postali al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle zolfare in Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Esenzione dalle tasse postali al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle zolfare di Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Della Commissione non è presente che l'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Ella dunque, onorevole Finocchiaro-Aprile, rappresenterà la Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge.

Onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, accetta il testo della Commissione?

BACCELLI ALFREDO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Accettiamo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

SCALINI, *segretario*, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 270-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli).

Art. 1.

Con la presente legge è ammessa l'esenzione dalle tasse postali:

a) pel carteggio fra la sede del *Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicu-*